



Ministero dell'Interno

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252” e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante “Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 recante “Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 maggio 2002, concernente “Individuazione dello stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 14 maggio 2002, n. 111;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2017, n. 215, concernente il “Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi in uso esclusivo alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché modalità attuative ai fini della loro concessione in uso temporaneo a terzi”;

Tenuto conto che il personale dei ruoli tecnico – professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al Titolo I, Capo IV, e al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, svolge le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche ad integrazione delle attività svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza, nonché le altre attività assegnate da leggi e regolamenti, e che l'uso di segni distintivi favorisce l'immediata riconoscibilità e valorizza l'identificazione del personale, anche all'estero;



Ministero dell'Interno

Tenuto conto, altresì, che il personale dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al Titolo I, Capo V, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, partecipa alle celebrazioni più importanti della vita del Corpo nazionale in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale e che gli atleti svolgono l'attività sportiva e la relativa opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Considerata la necessità di provvedere all'adozione di un decreto del Ministro dell'interno che individui segni distintivi anche per il personale dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al Titolo I, Capi IV e V, e al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Decreta

Art. 1

(Segni distintivi per il personale dei ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza)

1. I segni distintivi per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al Titolo I, Capi IV e V, e al Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'allegato A e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 1.A, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Sull'uniforme del personale di cui al comma 1 sono, inoltre, riportati gli altri segni identificativi, determinati nelle fogge e caratteristiche individuate nell'allegato B e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 1.B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

(Disposizioni attuative e finali)

1. L'uso, le specifiche tecniche, le dimensioni dei segni distintivi identificativi del personale di cui all'articolo 1, sono regolati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

2. In via transitoria, i segni distintivi per il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 13 bis, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernente i ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell'allegato A e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 1.A.

Roma,

Lamorgese